



R. E T E.
I M P R E S E I T A L I A

PER TORNARE A CRESCERE

Osservazioni e proposte

16 marzo 2017

- **CHI SIAMO**

INDICE delle PROPOSTE

- **L'ATTIVITA' di RAPPRESENTANZA**

- **FISCO**

- **COMPLETARE e MIGLIORARE la RIFORMA della TASSAZIONE della PICCOLA IMPRESA**
- **IL SUPERAMENTO degli STUDI di SETTORE**
- **INTERVENTO CORRETTIVO del REGIME di CASSA e dell'IRI**
- **DEFINIZIONE dell'AUTONOMA ORGANIZZAZIONE ai FINI dell'ASSOGGETTAMENTO ad IRAP**
- **AUMENTO della FRANCHIGIA IRAP**
- **LA RIFORMA della FISCALITA' IMMOBILIARE**
 - **Unificazione IMU e TASI in un'imposta unica sui servizi locali**
 - **Deducibilità dell'IMU dal reddito d'impresa e dall'IRAP**

- **LAVORO E AMBIENTE**

- **OCCUPAZIONE GIOVANILE di QUALITA' – RIFINANZIARE L'APPRENDISTATO**
- **LAVORO ACCESSORIO – VOUCHER: EVITARE RIFORME POCO FUNZIONALI**

➤ **SUPERARE il SISTRI**

▪ **POLITICHE ECONOMICHE**

➤ **RIFORMA del FONDO CENTRALE di GARANZIA**

➤ **ATTUAZIONE della LEGGE DELEGA di RIFORMA del SISTEMA dei CONFIDI**

➤ **INDUSTRIA 4.0**

➤ **RIFORMA degli ONERI GENERALI del SISTEMA ELETTRICO**

➤ **PAGAMENTI della P.A.: COMPENSAZIONE GENERALE DEBITI/CREDITI**

R.E TE. Imprese Italia

R.E TE. Imprese Italia è il coordinamento che riunisce le cinque principali Organizzazioni italiane di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese e dell'impresa diffusa: Casartigiani, CNA, Confartigianato Imprese, Confcommercio-Imprese per l'Italia e Confesercenti. Tali Organizzazioni sono rappresentative delle imprese presenti nei settori del commercio, del turismo, dei servizi, dell'artigianato e delle piccole imprese del manifatturiero e delle costruzioni.

R.E TE. Imprese Italia ha come obiettivi prioritari la promozione e il consolidamento della micro, piccola e media impresa e dell'impresa diffusa in quanto componenti fondamentali del sistema economico e della società civile, nonché il riconoscimento del loro ruolo a tutti i livelli di interlocuzione istituzionale e privata.

L'acronimo R.E TE. (Rappresentanza e Territorio) contiene in sé l'essenza stessa del ruolo cruciale svolto da ciascuna delle Organizzazioni fondatrici, ossia l'attenzione alle istanze provenienti dal territorio e la funzione di rappresentanza esercitata presso le sedi istituzionali.

L'ATTIVITA' di RAPPRESENTANZA

Garantire che la formazione dei processi decisionali pubblici avvenga all'interno di percorsi trasparenti e partecipati rappresenta un momento essenziale per la vita democratica. E' un tema di grande attualità e delicatezza in grado di produrre, se non adeguatamente normato, effetti sul bilanciamento degli interessi in campo a partire dalla "personalizzazione" della proposta politica.

Apprezziamo la decisione del Parlamento di avviare una riflessione, seppur con modalità differenti tra Camera e Senato, sulla disciplina dell'attività di lobbying e di rappresentanza di interessi particolari. Ma è necessario saper distinguere il diverso ruolo degli attori in campo svolto dalle Organizzazioni nazionali degli imprenditori e l'impatto delle loro azioni rispetto a quelli esercitati da soggetti o gruppi portatori di interessi particolari. Ciò garantisce una corretta modalità di partecipazione alla vita democratica ed alla formulazione dei processi decisionali pubblici.

Non possono, però, essere confusi - come fa la regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi approvata dagli Uffici di Presidenza della Camera – **gli interessi particolari, propri o di terzi, con gli interessi collettivi.**

Le Confederazioni riunite in R.E TE. Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti) sono rappresentanti di interessi collettivi che, superando la dimensione della singola impresa o di una specifica realtà territoriale, sono riconducibili ai grandi comparti economici dell'Artigianato e del Terziario, vale a dire oltre 2,5 milioni di imprese.

E come rappresentanti di interessi collettivi partecipano al processo decisionale pubblico non soltanto per tutelare l'interesse dei propri iscritti, ma anche, di fatto, per contribuire ad una migliore definizione dell'interesse generale.

Per questa ragione le Confederazioni, in quanto rappresentanti di interessi collettivi, sono assimilabili agli altri soggetti (esplicitamente esclusi dall'applicazione della disciplina) e non ai rappresentanti di interessi particolari.

Il nostro ordinamento, infatti, in primis attraverso le puntuali indicazioni contenute negli articoli 18 e 39 della Costituzione ed, in secondo luogo, attraverso una significativa legislazione di sostegno, riconosce e promuove la funzione sociale dell'attività delle associazioni di rappresentanza di interesse collettivi.

A ciò si aggiunga che l'ISTAT ha ricompreso, nella classificazione delle unità professionali, tra i "dirigenti di organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale per la rappresentanza di interessi collettivi", i partiti ed i movimenti politici, i sindacati delle imprese e dei lavoratori, le associazioni per la tutela dell'ambiente e dei lavoratori. Professioni classificate nel gruppo I relativo ai "Legislatori, imprenditori e alta dirigenza".

Ancora più interessante è la descrizione di queste professioni:

"Le professioni comprese in questa categoria definiscono promuovono, attuano e dirigono le politiche e le strategie di organizzazioni quali i partiti politici, le organizzazioni sindacali ovvero di altre associazioni che tutelano gli interessi economici dei cittadini, di categorie economiche e sociali; le rappresentano nei confronti di parti terze e agiscono per loro conto;

organizzano campagne elettorali e di promozione delle finalità associative nonché il reclutamento e la formazione degli associati”.

La disciplina delle rappresentanze non può non considerare il diverso ruolo ed il diverso impatto che l'azione delle associazioni di categoria produce nel suo insieme, rispetto a quella di soggetti o gruppi di pressione portatori di interessi particolari.

Così come non può considerare alla stessa stregua le Confederazioni con i rappresentanti di interessi particolari, come invece avvenuto nella regolamentazione della Camera.

FISCO

➤ **COMPLETARE e MIGLIORARE la RIFORMA della TASSAZIONE della PICCOLA IMPRESA**

➤ **IL SUPERAMENTO DEGLI STUDI DI SETTORE**

Il decreto fiscale collegato all'ultima legge di bilancio (D.L. n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016) ha previsto all'art. 7 l'introduzione, già dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, di appositi indici sintetici di affidabilità fiscale in sostituzione degli attuali studi di settore. A tali indici sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e contribuenti. La premialità può configurarsi "anche" nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti ed è volta a promuovere l'adempimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti. Allo stesso tempo si prevede che, contestualmente all'adozione di tali indici cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore.

La norma risponde all'esigenza più volte indicata da R.E.TE. Imprese Italia di un ritorno alle finalità per le quali sono stati introdotti, nel 1993, nel nostro ordinamento gli studi di settore la cui prima elaborazione risale al

1998, dopo la firma del protocollo d'intesa fra Ministero delle Finanze ed Associazioni di Categoria. Gli studi nascevano da un progetto di condivisione e confronto tra Amministrazione Finanziaria e contribuenti che doveva permettere una selezione delle posizioni fiscali a rischio e, al contempo, garantire "tranquillità" alle imprese più virtuose. Nel tempo, invece, lo strumento è stato più volte utilizzato unicamente per far cassa e, quindi, in chiave unicamente accertativa.

La modifica normativa introdotta permette di **cambiare passo** e di abbandonare completamente l'utilizzo dello studio come strumento di accertamento per **valorizzarne le potenzialità dello stesso come elemento di compliance**.

E' necessario passare concretamente all'adozione dei decreti ministeriali di attuazione della norma con un forte coinvolgimento, in ambito Sose, delle rappresentanze d'impresa e professionali.

Nel più breve tempo possibile dovrà realizzarsi il superamento degli attuali 204 studi di settore che saranno sostituiti dagli indicatori di affidabilità collegati a reali forme di premialità per i contribuenti virtuosi. Il regime premiale dovrà, infatti, prevedere anche un nuovo sistema di tassazione che punti a premiare l'efficienza e la fedeltà fiscale in modo automatico all'aumentare del reddito dichiarato.

Per fare questo occorrerà introdurre, a regime, un sistema premiale legato alle performance di reddito incrementale dichiarato, rispetto alla soglia minima di reddito riferibile alle potenzialità produttive dell'impresa e da determinarsi, ovviamente, in via presuntiva. Una volta definita la soglia minima di reddito a partire dalla quale verrebbe

riconosciuto l'incentivo fiscale (ovviamente diversa da impresa ad impresa), l'agevolazione consisterebbe nel riconoscere, sulla sola parte di reddito dichiarata eccedente quello di riferimento, una tassazione ridotta. Si verrebbe a creare, in tal modo, un sistema di incentivi volto a stimolare i contribuenti ad accrescere la loro capacità produttiva riducendo la tassazione media sul reddito da loro prodotto.

➤ **INTERVENTO CORRETTIVO DEL REGIME DI CASSA E DELL'IRI**

Il **criterio di cassa**, introdotto con la legge di bilancio 2017, per la determinazione del reddito per le imprese personali in contabilità semplificata rappresenta per le attività di ridotte dimensioni, che soffrono i negativi effetti sia dei cronici ritardi di pagamento sia del *“credit crunch”*, una concreta risposta in quanto avvicina il momento del prelievo alle concrete disponibilità finanziarie evitando - come del resto già avviene per le attività professionali - esborsi per imposte su proventi non ancora incassati. E' necessario intervenire con urgenza per **integrare la disciplina del regime di cassa al fine di permettere il riporto delle perdite** maturate dai soggetti in contabilità semplificata che adottano il nuovo regime.

In considerazione, proprio, del fatto che con il venir meno della competenza economica per i soggetti in contabilità semplificata il reddito d'impresa subirà variazioni consistenti nei diversi periodi d'imposta, specie in relazione alle imprese che operano con commesse a durata pluriennale (tipicamente edili, impiantisti, ecc), al fine di evitare che le perdite maturate nei periodi in cui è in corso la realizzazione delle opere

non possano essere scomutate dagli utili maturati al momento della cessione delle opere stesse, va introdotto **il riporto in avanti di tali perdite** come già oggi avviene per i soggetti in contabilità ordinaria.

L'istituzione dell'IRI (legge di bilancio 2017) favorisce la capitalizzazione delle imprese personali (ditte individuali e società di persone) prevedendo una tassazione più leggera per la parte di reddito non prelevata dal titolare o dai soci: la parte prelevata viene assoggettata ad aliquota progressiva, mentre quella che rimane in azienda resta incisa alla medesima aliquota proporzionale (24%) prevista per i soggetti IRES. In relazione alla nuova imposta **va prevista la disciplina del trattamento delle riserve IRI presenti al momento della fuoriuscita dal regime.**

In particolare, per evitare una doppia imposizione, è necessario riconoscere al momento della fuoriuscita dal regime IRI, anche a seguito della cessazione dell'attività, in presenza di riserve IRI che hanno scontato la tassazione del 24%, un credito d'imposta, pari all'IRI assolta, ai soci presenti al 31 dicembre dell'anno in cui interviene la distribuzione di tali riserve.

➤ **DEFINIZIONE DELL'AUTONOMA ORGANIZZAZIONE AI FINI DELL'ASSOGGETTAMENTO ad IRAP**

E' fondamentale definire, anche alla luce delle ultime sentenze della Corte di Cassazione (sent. n. 9451 del 10 maggio 2016), in modo inequivocabile le caratteristiche delle imprese individuali che sono escluse dal pagamento dell'IRAP per l'assenza dell'autonoma organizzazione. Sebbene, infatti, la giurisprudenza di diritto abbia ormai

sancito questa esclusione, l'area dei requisiti per poter accedere a tale esenzione risulta essere tutt'altro che chiara, lasciando molte imprese nel dubbio se rischiare di non pagare il tributo con tutte le incertezze del caso, ovvero, di pagare per poi presentare istanza di rimborso. E' una situazione di dubbio che deve essere dissipata al più presto. A tal proposito una prima risposta potrebbe portare ad escludere la sussistenza del presupposto di applicazione dell'IRAP, per tutte quelle imprese in cui l'attività ruota, sostanzialmente, attorno alla persona del titolare dell'impresa individuale o del professionista e sono utilizzati solo i beni strumentali strettamente necessari per lo svolgimento dell'attività stessa. In pratica, si potrebbero mutuare, per definire l'esclusione dal tributo, i requisiti individuati per l'accesso al nuovo regime forfetario, a prescindere, però, dal volume di ricavi ritratto dall'attività economica.

➤ **AUMENTO DELLA FRANCHIGIA IRAP**

In luogo della puntuale definizione dell'autonoma organizzazione IRAP, può essere operato un adeguamento della deduzione, dalla base imponibile IRAP, attualmente spettante alle piccole imprese, elevando l'importo ora riconosciuto di € 13.000 nel più congruo importo di € 20.000. In tal modo, seppur indirettamente, le attività di ridottissime dimensioni saranno, di fatto, esentate dal tributo.

➤ LA RIFORMA DELLA FISCALITA' IMMOBILIARE

Unificazione di IMU e TASI in una imposta unica sui servizi locali

Ai fini di una concreta semplificazione occorre intervenire in modo sistematico sui tributi comunali che vertono sul valore degli immobili (IMU e TASI) per evitare alle imprese, ed in generale ai cittadini, di dover gestire due tributi con discipline separate che sostanzialmente vertono sul medesimo presupposto impositivo. Serve, pertanto, procedere all'unificazione dei due tributi evitando, in ogni modo, qualsiasi aumento della pressione fiscale e facendo riferimento alla disciplina dell'IMU.

Deducibilità dell'IMU dal reddito d'impresa e dall'IRAP

Occorre rendere l'IMU corrisposta sugli immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica totalmente deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito di lavoro autonomo, magari programmando un intervento triennale. Si ritiene, infatti, che il Governo debba quanto prima intervenire per mantenere l'impegno assunto, con il decreto legge n. 54 del 2013, in merito alla deducibilità dell'imposta municipale relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.

LAVORO E AMBIENTE

➤ OCCUPAZIONE GIOVANILE DI QUALITÀ – RIFINANZIARE L'APPRENDISTATO

Il tema del lavoro giovanile continua a restare centrale con tutte le sue ben note criticità, che vanno dal basso tasso di partecipazione attiva, all'elevato costo del lavoro, alla difficoltà per le imprese a reperire manodopera qualificata, alla debolezza del sistema di istruzione e formazione tecnica e professionale.

Le cifre riferite all'attuale contesto economico evidenziano d'altronde come nel terzo trimestre 2016 l'occupazione nella fascia di età tra 15 e 34 anni sia diminuita su base congiunturale, sia in valore assoluto sia in termini di tasso di occupazione, comportando la perdita, in tale ambito di riferimento, di 55mila posti di lavoro.

E' quindi necessario ed urgente porre in essere azioni finalizzate a creare occupazione giovanile di qualità e rispondente ai fabbisogni delle imprese.

In quest'ottica si ritiene prioritario **rifinanziare lo sgravio contributivo totale nei primi tre anni di contratto per le assunzioni di apprendisti in aziende fino a 9 dipendenti**, sulla scorta di quanto già previsto dall'art. 22 della legge n. 183/2011.

L'apprendistato è oggi l'unico contratto di lavoro a contenuto formativo, che consente al giovane di coniugare la formazione teorica con un addestramento pratico e – come normalmente avviene nelle imprese artigiane e nelle micro e piccole imprese – con l'affiancamento di un

tutor artigiano o di un lavoratore esperto. L'apprendistato, inoltre, è spesso una palestra di autoimprenditorialità.

➤ **LAVORO ACCESSORIO – VOUCHER: EVITARE RIFORME POCO FUNZIONALI**

Qualsiasi ipotesi di riforma del lavoro accessorio deve necessariamente tenere conto dell'utilità dello strumento dei voucher che, da un lato, consente di far fronte alle reali esigenze di flessibilità e di occasionalità, anche delle piccole imprese senza dipendenti, e dall'altro, consente di contrastare e contenere la concorrenza del lavoro irregolare che, negli ultimi anni, è ripreso a crescere.

Nel 2015 i voucher riscossi rappresentano solo lo 0,23% del totale del costo lavoro in Italia¹. Il numero medio di voucher riscossi dal singolo lavoratore nel 2015 è pari a 29: ciò significa che il 50% dei prestatori di lavoro accessorio ha riscosso voucher per (al massimo) 217,50 euro netti.

Per tale motivo, pur ritenendo condivisibile l'obiettivo di evitare che i voucher siano fraudolentemente utilizzati per sostituire tipologie contrattuali full-time o part-time non occasionali, sono inaccettabili ipotesi di riforma volte a fissare delle "quote" di lavoro accessorio in relazione al numero dei dipendenti dell'impresa, che introdurrebbero elementi di discriminazione nei confronti delle piccole imprese.

¹ Prima "Nota trimestrale congiunta sulle tendenze dell'occupazione" pubblicata da Ministero del Lavoro, Istat, Inps e Inail.

➤ SUPERARE IL SISTRI

Il Sistri – sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti – è stato reso obbligatorio nel dicembre 2009 ma non è mai entrato nella sua piena operatività a causa di numerosi e gravi problemi di malfunzionamento e di profonde criticità in ordine alla scarsa applicabilità.

Dopo sette anni di continui rimaneggiamenti, aggiornamenti, modifiche a valere su tutti gli aspetti del Sistri (tecnico-informatico, organizzativo-gestionale, regolamentare e normativo) il sistema non ha ancora mai garantito funzionalità e pratica adottabilità. Purtroppo accanto alla insussistenza reale del servizio (che non viene praticamente adottato se non da poche imprese a livello residuale, sperimentale e volontaristico) sussistono invece gli obblighi – pesantemente sanzionati – di iscrizione e di contribuzione annuale.

Ciò a detrimento delle risorse e degli sforzi organizzativi delle imprese, per non parlare del sentimento di fiducia che gli imprenditori dovrebbero riporre sul Governo e sulle sue politiche ambientali.

Negli anni la vicenda si è connotata anche di aspetti giudiziari dopo essere venuti alla luce scandali e gravi irregolarità in ragione delle quali il Governo ha indetto una nuova gara al fine di individuare un concessionario del servizio in grado di gestire il sistema.

Attualmente, dopo aver espletato il bando di gara per un nuovo gestore nell'agosto 2016, non sono stati ancora assegnati responsabilità e compiti operativi. Nel frattempo le apparecchiature sulle quali si basava il vecchio sistema risultano del tutto obsolete, inefficienti ed in disuso e le

imprese, non avendo effettuato aggiornamenti e formazione specifica, non sono più in condizioni di utilizzare il sistema.

Per questi motivi il Governo ha varato, nel decreto legge 244/2016 convertito in legge, una proroga del periodo transitorio durante il quale gli obblighi informatici del Sistri convivono con formulari, registri di carico/scarico e Mud. Tale proroga è stata peraltro legata alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario (e comunque non oltre il 2017).

POLITICHE ECONOMICHE

➤ RIFORMA del FONDO CENTRALE di GARANZIA

Già da diversi mesi il Ministero dello Sviluppo Economico ha presentato i principi cardine della riforma del Fondo Centrale di Garanzia. La riforma del Fondo è un provvedimento fondamentale per il miglioramento della operatività e dell'efficacia del più importante strumento di garanzia pubblica.

Il principio ispiratore della riforma è utilizzare la garanzia pubblica per le imprese più bisognose e per le MPMI.

L'annunciata entrata in vigore della riforma dovuto essere strutturata in due fasi:

- Emanazione del DM di adozione del nuovo modello di valutazione e sua sperimentazione sulle operazioni “nuova Sabatini” e sui portafogli. Introduzione delle operazioni a rischio tripartito.
- Emanazione dei DM e delle Disposizioni Operative che recepiscano le nuove coperture estendendo il modello di rating alla generale operatività del Fondo ad esclusione delle categorie indicate sopra.

Allo stato attuale, nessuno dei due provvedimenti è stato emanato.

➤ **ATTUAZIONE della LEGGE DELEGA di RIFORMA del SISTEMA dei CONFIDI**

Il 13 luglio del 2016, è stata approvata dal Parlamento la legge n. 150, pubblicata sulla G.U. del 5 agosto 2016, n. 182 ed entrata in vigore il 20 agosto 2016, in materia di riforma del sistema dei confidi.

L'ultimo decreto legge proroghe termini ha prorogato di 6 mesi (quindi al 20 agosto 2017) il termine per l'esercizio della delega.

Allo stato attuale, tuttavia, non è arrivato nessun segnale significativo in ordine alla effettiva intenzione del Governo di dare attuazione alla delega, né risulta che sia stata ipotizzata alcuna forma di consultazione con le parti interessate (Associazioni di impresa, Confidi e altri intermediari finanziati).

La legge delega contiene importanti principi sulla base dei quali procedere alla riforma organica e complessiva della disciplina di regolamentazione dei Confidi, al fine di ammodernare il contesto giuridico e conseguentemente la capacità e l'efficacia di questi importanti strumenti per la facilitazione dell'accesso al credito delle imprese, rivelatisi indispensabili per sostenere le imprese durante questi lunghi anni di crisi economica.

Appare pertanto indifferibile ed urgente procedere alla revisione della disciplina generale dello strumento perché, attraverso interventi di ammodernamento della fisionomia e del perimetro di operatività di tali soggetti, può essere impostata una efficace azione di rafforzamento dell'accompagnamento della finanza delle MPMI anche verso forme di

finanza innovativa, in un rapporto maggiormente organico con le politiche economiche pubbliche.

➤ **INDUSTRIA 4.0**

Uno dei capisaldi delle politiche governative a sostegno dell'economia è il cosiddetto programma "Industria 4.0", attraverso il quale si intende assecondare e facilitare lo sviluppo della cosiddetta quarta rivoluzione industriale, inserendosi nel solco di un fenomeno di livello globale che probabilmente condiziona e cambierà in maniera radicale i processi produttivi di tutto il comparto manifatturiero e non solo, attraverso l'introduzione massiccia della digitalizzazione nei processi di business.

In relazione alle misure di implementazione del programma, dunque, devono essere create le condizioni di piena opportunità di accesso del mondo delle MPMI.

A) Super ammortamento, Iper ammortamento, super ammortamento software

Le misure (iper ammortamento e super ammortamento software) sono operative dal 1° gennaio 2017.

In attuazione dello strumento, sono attesi, a breve, una circolare dell'Agenzia delle Entrate e lo sviluppo di specifiche linee guida del MISE che costituiranno un importante punto di riferimento per chiarire dubbi o fornire dettagli applicativi, oltre che per rendere "ragionevolmente sicura" la necessaria dichiarazione dell'impresa e la conseguente perizia

giurata che attesti che il bene possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo tra i beni agevolabili (legge 232/2016, art. 1, comma 11).

B) Altri strumenti a supporto di Industria 4.0

Oltre agli strumenti sopra indicati, Industria 4.0 si avvale di strumenti di supporto che intendono “amplificare” la portata dell’impatto tecnologico derivante dal programma stesso di incentivazione e di politica economica del Governo e del Parlamento italiano.

Tali strumenti sono:

- Governance e Cabina di regia
- “Sabatini” ter
- StartUp
- Credito d’imposta R&S
- Competence center e Digital Innovation HUB

Per quanto riguarda gli aspetti di Governance istituzionale chiediamo che possa essere dato adeguato impulso alla prevista Cabina di Regia che è stata inaugurata dal Ministro dello Sviluppo economico ma che, al momento, non vede ancora fissata l’agenda per lo sviluppo dei lavori.

Altro aspetto fondamentale è l’avvio dei Competence center, per i quali potranno essere coinvolte anche le Organizzazioni di rappresentanza delle Imprese e la definizione delle caratteristiche del Digital Innovation HUB.

Il ragionamento aperto al riguardo, tocca la natura e le caratteristiche che tali soggetti potranno avere nei termini seguenti:

- fissazione dei criteri di distribuzione dello stanziamento (20 mil. €) tra parte progettuale per le imprese e parte per il mantenimento strutturale dei Competence center
- sviluppo di una manifestazione di interesse da parte di soggetti interessati ad avviare un Competence center
- individuazione delle modalità di erogazione dei servizi alle imprese dei Competence center
- previsione di un eventuale Competence center unico su scala nazionale

➤ **RIFORMA degli ONERI GENERALI del SISTEMA ELETTRICO**

Esiste, al momento, nel mondo delle MPMI, un grande allarme in ordine alla riforma degli oneri generali del sistema elettrico.

La Commissione Europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese perché la struttura tariffaria degli oneri, basata su aliquote regressive che favoriscono chi consuma di più a prescindere dalla tipologia di attività e dall'esposizione alla concorrenza internazionale, rappresenta una misura incompatibile con le linee guida UE sugli aiuti di stato all'energia ed ambiente.

La procedura di infrazione poteva rappresentare l'occasione per mettere mano a quella perequazione della contribuzione agli oneri generali di sistema da noi invocata negli anni ed avrebbe completato l'opera meritoria iniziata dal Governo Renzi con i 600 milioni l'anno messi a disposizione anche delle piccole imprese dal DL 91/2014. Le scelte che l'esecutivo sta portando avanti sia nella definizione della nuova struttura

tariffaria che nell'individuazione del perimetro delle nuove agevolazioni coerenti con le linee guida europee, non vanno tuttavia nella direzione perequativa.

Nel 2016 gli oneri generali di sistema hanno raggiunto i 16 miliardi di euro. I consumatori domestici che consumano il 22% circa pagano per il 21%, le piccole imprese che consumano per il 26 % circa pagano il 35,5%, le medie imprese che consumano il 35,6% - pagano il 34%, mentre le imprese energivore consumano per il 13,6% e pagano il solo 7%. Esiste quindi un importante disallineamento tra consumi ed oneri pagati dalle piccole imprese che non è affrontato e risolto nella riforma degli oneri, in cui l'ipotesi più probabile sposterebbe il carico dal 35,51 al 33,53%.

Tipologie		Energia prelevata		Ripartizione dei 16.061 M€ totali (oneri 2016, stime provvis.)					
		(TWh)	(%)	Ipotesi A	Ipotesi B1	Ipotesi B2	Ipotesi B3	Ipotesi C	Attuale
Clienti domestici	residenti e con potenza impegnata <=3 kW	46,378	17,6%	13,95%	13,95%	13,95%	13,95%	13,95%	13,95%
	non residenti o con potenza impegnata >3 kW	13,544	5,1%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
	Totale domestici	59,922	22,7%	20,95%	20,95%	20,95%	20,95%	20,95%	20,95%
Clienti non domestici	Clienti per illuminazione pubblica (media e bassa tensione)	6,094	2,3%	2,47%	2,44%	2,41%	2,39%	2,40%	2,66%
	Clienti non domestici di bassa tensione (escl. illuminaz. pubblica)	67,897	25,8%	44,14%	39,70%	35,25%	30,80%	33,53%	35,51%
	Clienti di media tensione (escl. illuminazione pubblica)	93,709	35,6%	27,54%	29,75%	31,95%	34,16%	32,81%	33,68%
	Clienti di alta e altissima tensione (incluso consumi trazione ferrov.)	35,785	13,6%	4,90%	7,17%	9,44%	11,71%	10,32%	7,21%
	Totale non domestici	203,485	77,3%	79,05%	79,05%	79,05%	79,05%	79,05%	79,05%
TOTALE		263,406	100,0%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Peraltro è importante sottolineare che questa distribuzione percentuale non tiene in considerazione la componente Ae che serve a finanziare le esenzioni dagli oneri per le imprese energivore e che viene pagata da tutti gli altri, ossia piccole imprese e famiglie. Tale componente è stimata in circa un miliardo e mezzo.


Le linee guida europee richiedono che la manifattura energivora possa essere agevolata ma paghi almeno il 15% dell'onere per rinnovabili anche se gli Stati Membri per alcune categorie di imprese possono stabilire che

tale tetto sia abbassato ed oscilli tra il 4% e lo 0,5% del VAL (Valore Aggiunto Lordo) dell'impresa. A quanto sembra, il Governo sembra orientato a fare largo uso di questa discrezionalità in direzione antitetica al possibile contenimento del gravame incombente su piccole imprese e famiglie.

Il dossier è ancora aperto. La riforma della struttura degli oneri segue in parallelo la riforma delle agevolazioni agli energivori ed entrambi i provvedimenti, atteso che l'uno è conseguenza dell'altro, non sono ancora perfezionati

La nostra proposta va nella direzione di un'aliquota unica per tutte le tipologie di imprese, assolutamente compatibile con le censure europee che hanno richiesto una struttura uguale per tutti e senza scaglioni, non una struttura trinomica. Per effetto di questa proposta aumenterebbe la contribuzione di grandi e medie imprese con effetto perequativo e anche l'effetto delle esenzioni nei valori percentuali riferiti a quanto dovuto al netto dell'agevolazione dall'impresa energivora sarebbe meno impattante sulle piccole imprese che dovranno sostenere l'agevolazione concessa alle grandi.

Aliquota media di Oneri Generali di Sistema per classe di consumo, utenti non domestici, anno 2015 [elaborazioni eLeMeNS su dati AEEGSI]



➤ **PAGAMENTI della P.A.: INTRODUZIONE DELLA COMPENSAZIONE GENERALE DEI DEBITI/CREDITI.**

Il fenomeno del ritardo dei pagamenti da parte della PA è tutt'altro che superato, nonostante i numerosi e lodevoli sforzi compiuti nel recente passato. Tuttavia il problema rischia di ripresentarsi ancor più aggravato non soltanto dalla formazione di un nuovo consistente stock di debito, ma anche dalla disattenzione al monitoraggio che ormai va avanti da almeno un anno a questa parte.

La soluzione radicale del problema da noi da tempo proposta – col paradosso che la misura è ora al vaglio e all'attenzione delle Istituzioni europee – consiste nell'introduzione della “compensazione generale dei crediti con i debiti tributari, previdenziali e assistenziali”. Si dovrebbe prevedere la possibilità di compensare i crediti non formalmente contestati con debiti di qualunque genere verso qualunque ente o organismo pubblico (tributari, fiscali, contributivi, sanzionatori), prevedendo al contempo che l'impresa che fa valere la compensazione, rinunci definitivamente a pretendere gli interessi maturati per il ritardato pagamento.

In tal modo si introdurrebbe una procedura innovativa nelle regole che disciplinano i pagamenti della P.A. basata sull'automatismo dell'autoliquidazione del credito, da parte dell'impresa, con quanto, dalla stessa impresa dovuto, a qualsiasi titolo, alla Pubblica amministrazione, con regolazione amministrativa interna delle partite dare/avere tra enti debitori ed enti creditori.

La proposta si applicherebbe, infatti, ai crediti commerciali maturati dalle imprese verso qualunque ente o organismo pubblico, sia appartenente allo Stato che alle altre autonomie territoriali e funzionali (ambito definito dal Decreto Legislativo n. 192/2012).